Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 24 febbraio | Numero 45

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 5° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1918

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo che si è ora ultimata la distribuzione del 5° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1918.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito del medesimo dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare al saggio del 3 per cento e con ammortamento in 50 anni, i mutui già concessi in contanti dalla Cassa stessa al comune di Catania ed a consentire, a favore di questo, un nuovo mutuo al 3 per cento, estinguibile in 50 anni, per la sistemazione finanziaria del Comune a tutto il 31 dicembre 1919.

La differenza tra il saggio d'interesse normale del 4 e quello del 3 per cento sarà a carico dello Stato e sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 144 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza 31 marzo 1919 del Comando supremo del Regio esercito, relativa al corso legale della valuta italiana nel Trentino e nella Venezia Giulia ed al cambio della valuta austro-ungarica;

Veduto il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2227, concernente il supplemento di cambio della valuta austro-ungarica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e coi ministri per la giustizia e per gli affari di culto e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle detrazioni indicate nell'art. 4 del Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2227, sono aggiunte le seguenti:

1° l'importo delle valute che per espressa domanda dei singoli depositanti furono escluse dal cambio, ai termini dell'art. 8 dell'Ordinanza 31 marzo 1919, del Comando supremo del R. esercito;

2° l'ammontare dei depositi e dei conti correnti investito al 9 aprile 1919 in operazioni da liquidarsi dopo questa data, ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza del Comando supremo 31 marzo 1919;

3° l'ammontare dei depositi e dei conti correnti investito al 9 aprile 1919 in pieghi da liquidarsi non in corone austro ungariche;

4° ogni altra partita proveniente dall'impiego di depositi o di somme a conto corrente per la quale la differenza di cambio sia a carico di terzi;

Art. 2

Avverso gli accertamenti di cui all'art 4 del Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2227 modificato dal precedente art. 1, gli Istituti di credito potranno ricorrere al ministro del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 987, ed il Regio decreto 30 agosto 1919, n. 1758;

Riconosciuta l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga del termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846 e prorogato dal decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 987, e dal Regio decreto 30 agosto 1919, n. 1758, rispettivamente al 31 agosto 1919 ed al 31 dicembre 1919;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile, ai fini del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n 846, per la presentazione dei progetti di edifici scolastici agli uffici provinciali scolastici, è prorogato al 31 marzo 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 145 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, che unifica le disposizioni relative ai rapporti economici con gli altri Stati ed i sudditi nemici, modificato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2370;

Veduto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1613, che istituisce una Commissione per la valutazione dei danni di guerra;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1874 che istituisce presso il Ministero del tesoro una Commissione per l'esame e la risoluzione delle questioni relative alle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con gli Stati nemici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto per l'industria, commercio e lavoro e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione costituita presso il Ministero del tesoro con R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1874 con l'incarico di procedere all'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre Potenze nemiche, curerà il coordinamento dell'azione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, istituito presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ai termini del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, modificato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2370 con quella della Commissione costituita con decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1613 e con l'opera di tutti gli organi statali che si occupano delle valutazioni degli accertamenti e delle liquidazioni dipendenti dalla esecuzione dei trattati di pace.

In caso di conflitto di attribuzioni fra i vari organi citati nel precedente comma, spetterà alla Commissione interministeriale di decidere sulla reciproca loro competenza.

La Commissione medesima avrà competenza anche in tutte le altre questioni dipendenti dall'esecuzione dei trattati di pace che non abbiano carattere tecnico-militare.

Art. 2.

Il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati, provvederà, a norma delle citate disposizioni, alla regolazione dei debiti e dei crediti e dei beni, diritti ed interessi preveduti nei trattati medesimi, compresa la liquidazione dei danni subiti da cittadini e sudditi italiani all'estero.

La Commissione istituita dal decreto Reale 17 agosto 1919, numero 1613, procederà, con carattere consultivo, alla valutazione complessiva di tutti gli altri danni di guerra subiti dai cittadini o sudditi italiani.

Art. 3.

Spetterà esclusivamente alla Commissione instituita presso il Ministero del tesoro:

a) di corrispondere con la Commissione interalleata delle riparazioni, sedente a Parigi, con la sezione della Commissione stessa che sarà costituita per i rapporti relativi alla esecuzione del trattato di pace con l'Austria e con tutte le organizzazioni della specie che verranno formate in relazione ai trattati con altri Stati nemici;

b) di disciplinare l'opera dell'Ufficio di verifica e di compensazione per il ricupero ed il pagamento dei debiti nei rapporti dei sudditi nemici, e di stabilire la costituzione, se del caso, di uffici locali alla dipendenza di quello centrale;

c) di disporre la istituzione dei tribunali arbitrali misti e di quanto altro occorra per la esecuzione delle clausole economiche e finanziarie dei trattati di pace.

Art. 4.

Faranno parte della Commissione interministeriale di cui al Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1874, anche una rappresentanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto e il direttore generale del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private.

Art. 5.

Il denaro e l'importo dei valori, delle merci, del bestiame, dei manufatti, delle materie prime, degli oggetti artistici, come di ogni altra cosa, che verranno assegnate all'Italia, a titolo di riparazione o di restituzione, ai termini dei trattati di pace, affluiranno al bilancio dello Stato o entreranno a far parte del patrimonio dello Stato se non siano destinati all'alienazione.

Art. 6.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello per il commercio, l'industria ed il lavoro, verranno stabilite le norme per la realizzazione dei beni considerati nell'articolo precedente.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA — FERRARIS — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 149 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 5 del regolamento approvato col Nostro decreto 11 gennaio 1920, n. 40, per l'esecuzione del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra, è sostituito il seguente:

Art. 5. — Alla dichiarazione di presunzione di morte a norma del n. 2 dell'art. 1 del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, si fa luogo, nelle forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto-legge, quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 a 596 del regolamento al Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166.

Per l'accertamento dei fatti indicati nel citato n. 2 dell'art. 1 del predetto decreto-legge, sarà richiesto alle autorità marittime competenti, direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari, un certificato con indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta.

Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa, nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa.

Le informazioni potranno essere richieste, se occorra, per tramite del Ministero degli affari esteri al competente Ufficio consolare all'estero, qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero, o i fatti possano essere stati comunque accertati all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabi-

lisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari per ferite o traumi riportati in combattimento, o durante lo svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra, di cui la tabella *A* del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, è dovuta, per tutta la durata della degenza nei predetti stabilimenti, la seguente indennità giornaliera d'ospedale:

Marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti L. 2,50

Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali, L. 2.

Sergente, vicebrigadiere dei carabinieri Reali, L. 1.

Appuntato dei carabinieri, e carabiniere, L. 0,60.

Caporale maggiore, caporale, soldato, allievo carabiniere e carabiniere aggiunto, L. 0,40.

Art 2

Ai militari di cui all'articolo precedente non spetta l'indennità d'ospedale prevista dallo specchio III sulle indennità eventuali.

Art. 3.

Le presenti disposizioni non sono applicabili ai militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale pei quali già provvide la legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2633. **Regio decreto 28 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il magazzino di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati in Anzio è soppresso, disponendosi inoltre che per le levate dei sali l'ufficio di vendita di Frascati sia aggregato al deposito sali di Roma e gli uffici di vendita di Ceccano, Frosinone, Palestrina, Piperno e Velletri al deposito sali di Castellammare di Stabia.

N. 69. **Regio decreto 15 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. consolato di 1ª categoria a Galatz con l'annuo assegno di L 30,000 (trentamila) e con giurisdizione sulle provincie componenti l'antico principato di Moldavia, la Dobrogia, le provincie di Silistria, Dobrigi ed il distretto di Braila, le quali vengono perciò distaccate dalla giurisdizione del Nostro consolato in Bucarest, disponendosi inoltre che il posto di vice console di 1ª categoria in Bucarest, con obbligo di tenere residenza in Braila, con l'annuo assegno di L. 9500, sia soppresso, e che presso il Nostro consolato in Galatz venga istituito un posto di vice console di 1ª categoria, con obbligo di tenere residenza a Braila, con l'annuo assegno di L. 9500, provvedimenti tutti aventi vigore dal 1° gennaio 1920.

N. 101. **Regio decreto 11 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Marco Guicciardini », con sede nel comune di Montopoli (Firenze), viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 102. **Regio decreto 11 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, gli Asili infantili di Acquanegra sul Chiese (Mantova), sono eretti in ente morale, sotto l'amministrazione della locale Giunta municipale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 103. **Regio decreto 15 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il R. Conservatorio di musica di Parma viene intitolato col nome di « Arrigo Boito ».

N. 124. **Regio decreto 29 gennaio 1920**, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Campione (Como) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo di L 2000.

N. 125. **Regio decreto 29 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Albizzate (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 137. **Regio decreto 25 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la « Giunta dei consumi », con sede in Venezia, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 140. **Regio decreto 4 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Sant'Agata Feltria.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgo San Donnino (Parma).

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, diciannove consiglieri del comune di Borgo San Donnino hanno rassegnato le dimissioni, e poichè sei erano morti, il Consiglio, ridotto a cinque soli membri su trenta assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla soluzione di urgenti problemi, primi fra i quali la disoccupazione operaia ed i servizi annonari, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del com-

missario prefettizio che attende alla temporanea gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgo San Donnino, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Adelchi Lugarini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palata (Campobasso).*

SIRE!

Una inchiesta compiuta nell'agosto 1918 sull'Amministrazione comunale di Palata, mise in luce il disordine dei pubblici servizi ed il dissesto finanziario della civica azienda, l'ufficio municipale in abbandono, i calmieri non applicati, abusive concessioni di gratificazioni, ritardo nel pagamento degli stipendi e dei salari, il dazio consumo gestito in economia senza controllo, infine una irregolare ed insufficiente applicazione delle tasse.

Tali addebiti furono regolarmente contestati all'Amministrazione comunale, la quale si limitò a riversare la colpa sui precedenti sindaci deceduti, confermando implicitamente la sussistenza dei rilievi.

Intanto, in attesa che l'Amministrazione, regolarmente diffidata, si adoperasse a rimuovere le cause del malcontento di quella popolazione, veniva segnalato alla prefettura il persistente anormale funzionamento dell'azienda municipale, specialmente nei riguardi del servizio di Cassa.

Ed una recente verifica ha confermato che nessuna delle irregolarità accertate è stata rimossa, che anzi la situazione finanziaria è peggiorata dal momento che il Consiglio ha respinto la proposta di aumentare i tributi locali, costringendo il sindaco a rassegnare le dimissioni e dando la prova di non sapere e di non voler risolvere la grave ed incresciosa situazione finanziaria.

In tale stato di cose è necessario che all'opera negativa della Amministrazione, rimasta ormai priva di direzione, si sostituisca l'opera di persona che provveda innanzi tutto al restauro della finanza dissestata, e pertanto si impone, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palata, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Micarelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.92	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.47	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 134,03 — Londra 62,81 — Svizzera 294,50 — New York 18,32 — Oro 246,77.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 17 febbraio 1920, in Rocca Ranieri, provincia di Perugia, e il successivo giorno in Selegas, provincia di Cagliari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0 (1917)	22306	Fabbriceria della Chiesa di S. Vito al Tagliamento (Udine) . . L	5 —
Cons. 5 0[0 (1918)	65705	Zanghi Auteri Bernardo fu Stefano, dom. a Catania. Vincolata. »	250 —
Cons. 5 0[0 (1917)	41519	Beneficio Parrocchiale di S. Antonino Martire in Borgotaro (Parma) . . . . »	2065 —
3,50 0[0	546752	Beneficio Parrocchiale o Arcipretale di Borgotaro (Parma) . . . »	14 —
»	193084	Beneficio Parrocchiale di Borgotaro (Parma) . . . . »	469 —
3,50 0[0 (1902)	3905	Beneficio Arcipretale di Borgotaro (Parma) . . . . »	129 50
3,50 0[0	184906	Moris Giuseppina fu Angelo, moglie di Boella Giuseppe, dom. a Torino . . . . »	210 —
»	191063	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
Cons. 5 0[0 (1917)	57857	Berretta Anna fu Paolo, ved. di Sciuto Agatino, dom. a Catania . . . . »	1080 —
3,50 0[0	47971 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cimmino Pietro fu Cristofaro, dom. in Napoli. » Per l'usufrutto: Bonito Gaetano di Raffaele.	322 —
»	51290	Cizza Tommaso di Giovanni, dom. in Scandale (Catanzaro). Vincolata . . . . »	59 50
»	324781	Panata Ignazio fu Felice, dom. in Nichelino (Torino). Vincolata. »	7 —
»	438394	Guarnera Vincenzo fu Benedetto, domiciliato in Cefalù (Palermo) . . . . »	52 50
»	593366	Vessella Maria fu Filippo-Errico, minore sotto la patria potestà della madre Melillo Amalia, domiciliata ad Alife (Caserta) »	108 50
»	593367 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto: Melillo Amalia fu Pasquale, ved. di Vessella Filippo-Errico, domiciliata in Alife (Caserta).	52 50
P. N. 5 0[0	1595	Lo Schiavo Rocco fu Pasquale, domiciliato in Palermo . . . . »	500 —
3,50 0[0	197490 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Prole legittima di Masserano Maria fu Camillo, nubile, domiciliata in Pinerolo (Torino) . . . . » Per l'usufrutto: Masserano Maria fu Camillo.	87 50
Cons. 5 0[0 (1917)	75712	Travirca Elena fu Mery, moglie di Barriera Attilio, domiciliata a Roma. Vincolata . . . . »	340 —
3,50 0[0	154589	Cappellania curata di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione di Forgaria (Udine). Vincolata. . . . . »	45 50
»	633065	Fabbriceria della Chiesa di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione di Forgaria (Udine). . . . . »	7 —
»	462166	Chiesa di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione del comune di Forgaria (Udine) . . . . »	469 —
Cons. 5 0[0 (1917)	27713	Ciriello Pasquale di Antonio, domiciliato in New York . . . . »	125 —
3,50 0[0	770890	Gullo Emanuele fu Paolo, domiciliato a Pizzo (Catanzaro). Vincolata . . . . »	35 —

Roma, 31 gennaio 1920.

Il direttore generale: ARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 34) — 1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	488115	168 —	Avato *Maddalena* fu Giuseppe, moglie di Del Giudice Vincenzo, domic. a Spinoso (Potenza)	Avato *Elena detta Maddalena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	731382	70 —	Fontana Guido di Giuseppe, dom. a Napoli	Fontana Guido di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli.
»	542952	875 50	Cracchi Antonio e *Teresa* fu Amedeo, minori, sotto la patria potestà della madre Cracchi Maria fu Francesco, ved. di Cracchi Amedeo, dom. in Landiona (Novara)	Cracchi Antonio e *Carolina-Teresa* fu Amedeo, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 febbraio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario con lo stipendio annuo di L. 8000, alle cattedre seguenti nelle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e nel R. Istituto superiore agrario sperimentale in Perugia.

R. Scuola superiore di agricoltura di Milano.

1. Chimica tecnologica agraria e industrie agrarie.

R. Scuola superiore di agricoltura di Portici.

1. Zootecnia, ezoognosia ed igiene del bestiame.
2. Chimica agraria.
3. Bachicoltura.
4. Patologia vegetale.

R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

1. Zootecnia, ezoognosia ed igiene del bestiame.
2. Chimica tecnologica agraria e industrie agrarie.
3. Bachicoltura.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 15 maggio 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti alle cattedre della stessa materia, in ognuna delle predette scuole, dovranno presentare separate domande, ciascuna con l'indicazione della cattedra e della scuola alla quale intendono concorrere.

I concorrenti che appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che sieno invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 gennaio 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2172;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di direttore straordinario nella R. stazione bacologica sperimentale di Padova e nella R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, con lo stipendio annuo di L. 8000.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 15 maggio 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

Coloro che intendano partecipare al concorso in ambedue le predette stazioni dovranno far pervenire al Ministero due separate domande.

I concorrenti che appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 gennaio 1920.

2 *Il ministro*: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal primo aiutante di campo generale Cittadini, dal generale Clerici e dal comandante Marenco di Moriondo, ha visitato, ieri, la mostra della « Società amatori e cultori di belle arti », nel palazzo dell'Esposizione.

Ricevuto ed accompagnato dal presidente on. Manfredi, il Sovrano visitò con interessamento tutte le sale, esprimendo la sua augusta soddisfazione e bene augurando alla riuscita del programma della benemerita Società.

S. A. R. il Duca di Spoleto giunse ieri a Brindisi da Costantinopoli, partendo subito per Napoli.

In qualche giornale dell'Italia centrale è apparso un comunicato con il quale si porta a conoscenza che il ministro dei lavori pubblici avrebbe invitato alcuni concessionari di servizi automobilistici ad applicare senz'altro l'aumento delle tariffe previste dal decreto Reale 8 gennaio u. s.

Siccome la dizione di tale comunicato si potrebbe prestare ad erronee interpretazioni, si avverte che per l'aumento in parola occorre caso per caso il parere del Ministero dei lavori pubblici, e pertanto gli aumenti che risultassero non autorizzati nelle volute forme debbono essere rifiutati dai viaggiatori e denunziati ai Circoli ferroviari competenti.

La Missione georgiana comunica che la notizia secondo la quale a Baku sarebbe stato arrestato e condannato a morte l'expresidente del Governo provvisorio di tutte le Russie, Kerenski, è assolutamente priva di fondamento.

Necrologio. — A Torino, l'altro giorno, dov'erasi recato per cura di una malattia, che poi ne spense la nobile esistenza, decedeva l'on. Carlo Francesco Gabba, senatore del Regno. Era nato a Lodi nel 1838. Giovanissimo si era dedicato agli studi giuridici nei quali eccelse, conseguendo rapida e vasta rinomanza. Fu professore di filosofia del diritto all'Università di Pisa per molti anni e membro della R. Accademia dei Lincei.

Nel giugno 1900 era stato nominato senatore.

I funerali riuscirono solenne affermazione di reverenza e rimpianto all'illustre scienziato, la cui salma venne trasportata a Lodi nel sepolcro di famiglia.

TELEGRAMMI " STEFANI "

TIFLIS, 20 (Ritardato). — Nella notte scorsa, in seguito a violente scosse di terremoto, la città di Gori, che si trova presso Tiflis, ha subìto perdite umane e ingenti danni ai fabbricati.

La Missione italiana ha inviato subito sul posto un medico con medicinali e viveri.

LONDRA, 23. — La Conferenza della pace si è riunita stamani.

La questione russa è stata nuovamente esaminata ma non è stata presa nessuna decisione definitiva.

LONDRA, 23. — L'on. Nitti, prima di partire da Roma, aveva rivolto un messaggio a Lloyd George pregandolo di rendersi iniziatore di una riunione per studiare ed adottare le misure più adatte per combattere l'aumento dei cambi e l'aumento continuo dei prezzi.

Lloyd George ha accolto l'invito e giovedì vi sarà una riunione dei primi ministri cui interverranno esperti in materia economica e finanziaria.

Si prevede che la riunione avrà molta importanza per la politica dei cambi.

LONDRA, 23. — Il *Lloyd* ha ricevuto da Vardo (Norvegia) un telegramma, in data 22, nel quale è detto che il piroscafo russo *Lomonosoff* è giunto da Murmansk con due ufficiali britannici e quattro ufficiali belgi, i quali annunziano che la rivoluzione è scoppiata ieri a Murmansk.

I bolscevichi si sono impadroniti della piazza e di tutte le navi, eccettuato il *Lomonosoff*, che è stato crivellato dalle mitragliatrici.

Il capitano è ferito gravemente.

PARIGI, 23. — La Commissione delle riparazioni si è riunita nel pomeriggio.

La seduta si è aperta sotto la presidenza dell'on. Bertolini, delegato dell'Italia, vice-presidente della Commissione.

Jannart ha presentato il suo successore Poincaré e quindi su proposta di Bridly, delegato della Gran Bretagna, la Commissione alla unanimità ha eletto Poincaré suo presidente.

L'on. Bertolini ha augurato il benvenuto al nuovo presidente in termini che hanno riscosso la piena adesione di tutti i membri presenti.

Poincaré ha risposto con poche parole con le quali egli ha ringraziato i suoi colleghi per la fiducia che essi gli hanno testimoniato e li ha assicurati della sua devotissima collaborazione alla Commissione.

La Commissione poi ha proceduto all'esame delle questioni che erano all'ordine del giorno.

VARSAVIA, 23. — Gli ufficiali delle truppe italiane di occupazione della Prussia orientale sono stati solennemente ricevuti nell'antico castello reale di Varsavia.

Il ministro della guerra polacco ha pronunciato un discorso nel quale ha ricordato la secolare amicizia polacco-italiana.

Gli hanno risposto ringraziando il generale conte Romei e il colonnello Po.

MARIENWERDER, 23. — Nel palazzo della Commissione per il plebiscito furono ricevuti 60 delegati del Consiglio generale polacco.

Due rappresentanti hanno pronunziato discorsi per specificare i luoghi nei quali manca la libertà e per chiedere alla Commissione che provveda a darla loro.

Il presidente della Commissione, on. Pavia, ha risposto che la Commissione ha dato e manterrà la promessa di libertà per tutti, per i polacchi, come per i tedeschi.

Egli ha informato le due parti che desidera andare al plebiscito con serietà, mantenere l'ordine ed evitare l'uso di violenze per deprimere gli animi.

I delegati hanno vivamente applaudito facendo tre urrà alla Commissione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*